



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione al Piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12

1

Nell'interesse della sig.ra **CONTINI MONIA**, nata a Napoli il 21.07.1976, C.F. CNT-MNO76L61F839D, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in uno al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Maria Frunzi, C.F. FRNGPP74C28F839N, p.e.c. giuseppemaria-frunzi@avvocatinapoli.legalmail.it, entrambi elettivamente domiciliati in Pomigliano D'Arco (NA) al Corso Umberto I n. 91 presso lo studio secondario del nominato difensore di fiducia, che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 comma 3 C.P.C e art. 176 c.p.c

PREMESSA

1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012
 - a. Ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
 - i. la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
 - ii. B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;
2. Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012.



- a. La ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012.
 - b. La ricorrente non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012.
 - c. La istante non ha subito, per cause a ella imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
 - d. La ricorrente ha fornito al Gestore nominato dall'OCC di Nola tutta la documentazione atta a consentire la ricostruzione esatta della sua situazione economica e patrimoniale.
 - e. La istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
3. La ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed, in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012.
 4. A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Nola.
 5. A seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato l'Avv. Maddalena Borzacchiello, del Foro di Nola, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi.
 6. A seguito del primo incontro era consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente.



7. Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata (v. file *Relazione Contini.pdf,p7m*).
8. La debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 212.790,11 a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 8.906,10 comprensive di Iva ed accessori di legge, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad **€ 221.696,21**.

Tutto ciò essenzialmente premesso la signora Contini Monia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura per “PIANO DEL CONSUMATORE” a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell’Organismo di Composizione della Crisi,

STATO DELLA CRISI CON RICOSTRUZIONE STORICA

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Contini è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente, costringendo la ricorrente in un perdurante – ma incolpevole - squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

In data 1.8.2002, la sig.ra Contini Monia contraeva matrimonio con il sig. Mele Gianluca (c.f. MLEGLC77M10F839M).

In data 25.6.2009, essi coniugi avendo a disposizione lo stipendio da lavoratore dipendente della sig.ra Contini Monia ed i proventi dell'attività commerciale intrapresa dal sig. Mele Gianluca, il quale gestiva un “bar”, e non avendo figli a carico, stipulavano, per



l'acquisto della casa coniugale sita in Pomigliano D'Arco alla via delle Puglie n.95, un Mutuo ipotecario di credito fondiario Rep. 10.000, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell'importo di € 190.000,00, con ammortamento in anni 30, mutuo n. 741439955/85, rata mensile di € 734,92.

Successivamente dalla loro unione nascevano i figli Mele Antonio, nato a Benevento il 6.6.2021 e Mele Marika, nata a Benevento il 6.6.2010.

Nel 2013 il coniuge dell'odierna ricorrente, sig. Mele Gianluca, ha iniziato ad assumere comportamenti aggressivi nei confronti della moglie e della prole, probabilmente determinati dall'assunzione di droghe e dal progressivo tracollo economico della sua attività commerciale, tanto è vero, che il coniuge della Contini iniziava a non pagare i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale a partire dal 30.6.2013.

La situazione si aggravava negli anni successivi allorquando il sig. Mele Gianluca maturava ingenti debiti di gioco ed avviava una relazione extraconiugale.

Inevitabilmente, la Banca MPS procedeva con l'espropriazione immobiliare, procedimento instaurato innanzi il Tribunale di Nola (rg 340/2015); procedura che si concludeva con l'inevitabile vendita della casa coniugale

L'immobile veniva venduto all'asta e la Italfondiaro S.p.a., cessionaria del credito della Banca Monte Paschi di Siena, introitava a seguito della procedura la somma di € 79.425,45 a fronte di una maggior somma dovuta di € 193.480,16.

La sig.ra Contini, pertanto si è ritrovata senza la casa e per garantire ai propri figli una serenità in considerazione dei burrascosi accadimenti familiari, ha dovuto stipulare un contratto di locazione con la società Immobiliare DORA s.r.l, che aveva acquistato l'immobile all'asta, con un canone di € 550,00 mensili oltre oneri condominiale.



Nonostante ciò, la sig.ra Contini restava debitrice nei confronti dell'istituto Bancario Mutuario di un debito residuo di € 148.602,42.

Nel 2019 il coniuge Mele Gianluca abbandonava completamente la famiglia per andare a vivere con un'altra donna presso un'altra residenza.

La sig.ra Contini quindi, si è ritrovata da sola, progressivamente a far fronte “da sola” a tutte le spese necessarie per il sostentamento della famiglia senza contare sul contributo economico del coniuge che, nelle more, aveva chiuso l'attività commerciale e assunto comportamenti disamorevoli nei confronti della famiglia, dal che l'odierna istante con il proprio stipendio riusciva “a fatica” a sostenere le spese familiari essenziali ma da “umile operaia metalmeccanica” non aveva la capacità reddituale anche per farsi carico dei ratei di mutuo.

L'atteggiamento irresponsabile e pernicioso del Mele ha comportato la definitiva separazione della Contini dal coniuge, il quale ultimo si è ben più guardato dal riprendere il pagamento delle rate di mutuo.

Ad aggravare la posizione economica della Contini vi è stata la pandemia di Covid 19, che ha portato a periodi sempre più lunghi di Cassa Integrazione, riducendo notevolmente le entrate delle sig. Contini.

La ricorrente, incolpevolmente, per “amore dei figli” si è indebitata sempre di più, fidandosi degli istituti di credito e soprattutto delle società finanziarie che hanno concesso prestiti successivi, pur avendo la Sig.ra Contini la medesima capacità economica (e nient'altro) aggravata sempre di più da rate del mutuo e dei prestiti.

La sig.ra Contini ha cercato di coprire i debiti per tutte le spese familiari pregresse facendo ricorso ad un prestito con l'istituto finanziario Fides con cessione del quinto dell'importo di € 34.800,00 con rata mensile di € 290,00; prestito che ha regolarmente versato.



A infliggere il “colpo di grazia”, infine, nel 2021 la società Siena NPL srl, cessionaria del credito residuo derivante dal mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, intraprendeva il recupero di € 148.602,42 mediante il pignoramento degli emolumenti stipendiali dovuti mensilmente dalla società “Stellantis” in favore della sig.ra Monia Contini, esitato nell’ ordinanza di assegnazione delle somme con un’ulteriore trattenuta mensile di € 289,12 fino alla concorrenza della somma pignorata di € 148.602,42.

Improvvisamente, quindi, la sig.ra Contini si è trovata a percepire un reddito mensile, al netto della cessione e del pignoramento, di circa € 700,00 in quanto dall’importo stipendiale mensile di circa € 1500,00, sono detratti gli importi mensili di - € 290,00 per cessione del quinto Fides, -€ 289,20 per ordinanza di assegnazione, -€ 80,00 per altri prestiti.

Pertanto, tenuto conto che il canone di locazione dell’abitazione dove ella vive con la prole minorenni è di € 550,00, **ad oggi risulta impossibile poter assolvere** non solo agli impegni assunti ma anche **al sostentamento familiare**, considerato che restano disponibili € 291,00 al mese con i quali contini dovrebbe provvedervi (€ 1500,00- 290,00 -289,20 - €80,00 -€ 550,00= 291,00).

Tale grave situazione economica ha comportato l’impossibilità per la sig.ra Contini di adempiere in maniera regolare al pagamento dei canoni di locazione relativi agli ultimi mesi, maturando un’ulteriore posizione debitoria nei confronti della soc. Immobiliare Do.ra s.r.l. dell’importo di € 3620,00 (€ 3500,00 per canoni di locazione da marzo 2022 a settembre 2022 oltre ad € 120,00 per oneri condominiali).

Ciò ha comportato l’inevitabile notifica dell’intimazione di sfratto per morosità a carico della sig.ra Contini con fissazione dell’udienza di convalida per la data del 20.9.2022; data in cui il Giudice ha concesso alla sig.ra Contini termine di grazia di 90 giorni, al fine di consentire alla stessa il pagamento di € 3.620,00 oltre ad € 710,00 per compensi ed € 89,00 per esborsi, fissando un’ulteriore udienza per la verifica per il 26.1.2023.



E poiché “Piove” sempre “*sul bagnato*”, oltre ai gravi problemi economici su descritti, la sig.ra Contini **ha dovuto affrontare anche problematiche di carattere personali dovute ai problemi di salute del piccolo figlio Antonio**, il quale già nell’aprile del 2021, in seguito agli avvenimenti legati alla separazione dei genitori, riscontrava i primi disturbi ansia-tachicardia che rendevano necessarie una serie di visite neurologiche (v. file 17. *documentazione spese.rar*).

Infine, in data 21.9.2022, la sig.ra Contini ha dovuto accompagnare d’urgenza suo figlio Antonio all’Ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli, in seguito ad un episodio di “gastroenterite e febbre di disturbo visivo caratterizzato da visione di luci, confabulazione e cefalea”; disturbi determinati probabilmente dalla situazione familiare ed economica che subisce indirettamente il ragazzo.

Tale situazione familiare inevitabilmente incide sull’attività lavorativa della sig.ra Contini che necessita di richiedere permessi lavorativi per assistere suo figlio ben oltre il massimale consentito dal CCNL, con l’ovvio detrimento reddituale che ciò le comporta.

In conclusione, ne discende con evidenza palmare che la sig.ra Monia Contini sia “sola” nell’affrontare sia i problemi economici che i problemi familiari, non potendo più contare sull’apporto economico dell’ex coniuge con il quale aveva pur assunto quale coobbligato gli impegni economici nei confronti dell’istituto mutuatario.

Ovviamente, avendo il sig Mele Gianluca volontariamente e scientemente deciso di “ingrassare” l’ampia platea degli insolventi “non abbienti” volontari, gli Istituti finanziari si accaniscono solo nei confronti della sig.ra Contini in quanto lavoratrice dipendente con reddito, seppur minimo, ma “sicuro” ed attaccabile.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE



La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

La ricorrente inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, nonché dai certificati estratti presso la procura della repubblica territorialmente competente ed allegati alla relazione dettagliata e come è stato altresì verificato dal Gestore della Crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

È opportuno evidenziare che la sig.ra Contini all'epoca in cui assunse l'impegno maggiormente oneroso (mutuo ipotecario) poteva, avvalendosi dell'apporto economico del marito coobbligato, fronteggiarlo con responsabilità e serietà.

Il successivo sovraindebitamento è stato cagionato esclusivamente dal contegno scellerato del Mele, donde la Contini rimasta solo con il suo piccolo stipendio a farsi carico di tutte le spese ed oneri familiari ha "cercato" strenuamente di assolvere le spese fondamentali per assicurare un "tetto" ed una vita minimamente dignitosa ai propri figli.

Quando, però, la cessionaria del residuo credito ipotecario ha deciso di rivalersi sugli emolumenti lavorativi della ricorrente che, come innanzi diffusamente esposto, costituiscono da anni l'essenziale fonte di sostentamento familiare, la Contini è piombata in un profondo stato depressivo non di rado manifestatosi in intenti suicidari più volte propalati allo scrivente difensore.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che la ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere, così sovraindebitandosi, ma le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, assumono un primario rilievo le necessità legate



alla vita quotidiana della sua famiglia (espunta dall’“inesistente” marito), intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un’esistenza dignitosa.

La sig.ra Contini, per tanto, propone ricorso a questo Illusterrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un “Piano del Consumatore” atto ad implementare una, seppur parziale, soddisfazione creditoria compatibile con la sopravvivenza dignitosa della sua prole.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L’istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento.

Le somme messe a disposizione dei creditori nel piano del consumatore sono integralmente ascrivibili alla retribuzione mensile in quanto il patrimonio del ricorrente consta, allo stato attuale, oltre che del TFR accantonato ma vincolato a garanzia della “Fides Spa”, esclusivamente dei crediti retribuiti per lavoro subordinato, in qualità di dipendente della soc. Stellantis FCA Italy spa, avendo la sottoscritta accertato l’assenza di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati ad eccezione dell’autovettura di cui sopra.

Situazione Patrimoniale e Reddituale.

	Attività	
Reddito da lavoro dipendente annua	€ 19.560,00	
TFR in Azienda	€ 1.140,02	
TFR Fondo di Tesoreria	€ 22.249,06	
Carta Postepay	€ 401,74	
Carta PostaPay	€ 0,36	
Credito Irpef	€ 4900,00	
Auto tg	€ 4.300,00	
Assegno di mantenimento	€ 550,00 mensili	



coniuge	(non versato negli ultimi mesi)	
---------	---------------------------------	--

Analizzando strettamente la situazione finanziaria si riepilogano di seguito i redditi di cui disponeva e dispone la sig.ra Contini le ultime dichiarazione Modello Unico

Redditi	Lordo
2018	18.743,67
2020	18.510,37
2021	16.886,00

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a € 29.712,53

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

CREDITORI PRIVILEGIATI

Privilegio 100% compenso OCC € 5499,20

Privilegio 100% compenso avvocato di € 3.406,82

Privilegio creditore ADER 100% di € 6.891,91

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI



L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 212.790,11 come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto.

	data	Tipo	Debito	Rata mensile		Debito Attuale	
Siena NPL srl Ex MPS	25.5.2009	Mutuo Ipotecario -saldo in chiro- grafo-	€ 190.000,00-	(rata mu- tuo € 734,36) Rata pign. € 289,12	Ricavato ven- dita dell'im- mobile og- getto di ipo- teca € 79.425,554	€ 148.602,24 € 3148,24 Ordinanza assegnazione	Pignora- mento presso terzi Trattenuta € 289,12 men- sile-
Unicredit		Fido bancario	€ 3.474,25 -			€ 3.422,55	
UniCredit Revolving	23.09.2008	Carta	€ 954,65			€ 954,65	
Compass Banca s.p.a	31.10.2017	Finanziamento	€ 11.712,00	€ 244,00		€ 5991,90	Da precetto notificato 19.4.2022
Compass Banca s.p.a	1.10.2018	finanziamento	€ 11.040,00	€ 184,00		€ 8331,12 € 1328,50 spese legali precettate	Da precetto notificato il 19.4.2022
Fides spa	24.02.2021	Cessione del Quinto	€ 34.800,00	€ 290,12		€ 29.870,00	regolare
ADER		Imposte e tributi Privilegio	€ 6.539,31			€ 6.891,91 -privilegio-	Dichiarazione dell'11.7.202 2



Immobiliare Dora	20.9.2022	Canoni di locazioni non versati da marzo 2022 a settembre 2022 e spese legali liquidate	€ 3.620,00 € 799,00 oltre esborsi			€ 4.419,00	
Totale						€212.790,11	

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, la signora Monia Contini intende proporre ai creditori un “Piano del consumatore” a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3 2012 che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

Prededuzione 100% compenso OCC € 5499,20 = rate n.12 dell'importo di € 392,80

Prededuzione 100% compenso avvocato di € 3.406,82 =rate n. 9 rate dell'importo di € 378,53

Privilegio creditore ADER 100% di € 6.891,91 = compensazione crediti Irpef di € 4.900,00 e differenza pari ad € 1991,91 in rate n.5 dell'importo di € 398,38

Chirografari € 20.606,80 = con n. 57 rate successive costanti mensili dell'importo mensile di € 361,52 cadauna

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:



CREDITORI	CLASSE DI DEBITO	Debito Attuale	Percentuale di soddisfazione	Debito	Rata mensile	
Compenso gestore	Privilegio-prededuzione	€ 5.499,28	100%	€ 5.499,28	€ 392,80 n. 10 rate	prededuzione
ADER	Imposte e tributi Privilegio	€ 6.891,91	100%	€ 6.891,91 Compensati credito IR-PEF di € 4900,00 differenza € 1991,91	rate n.5 dell'importo di € 398,38	-Privilegio -
Compenso Avv. Frunzi	Privilegio – prededuzione	€ 3.406,82	100%	€ 3.406,82	n. 9 rate dell'importo di € 378,53	prededuzione
Immobiliare Do.ra s.r.l	20.9.2022	Canoni di locazioni non versati da marzo 2022 a settembre 2022 e spese legali liquidate	€ 3.620,00 € 799,00 oltre esborsi	€ 441,90	n. 10 rate dell'importo di € 441,90	chirografo
Siena NPL srl Ex MPS	Mutuo Ipotecario dell'importo di € 190.000,00, credito soddisfatto in parte con vendita immobile con ricavato € 79.425,55 -saldo in chirografo-	€ 148.602,24 € 3148,24 Spese legali Totale €151.750,48	10% (tenendo conto dell'originario debito considerato il ricavato della vendita la percentuale di soddisfacimento effettiva è del 55% nettamente superiore	€ 15.175,04	n. 57 rate dell'importo di € 266,22 (cifre arrotondate)	-Chirografo-



Unicredit	Fido bancario	€ 3.422,55	10%	€ 342,25	n. 57 rate dell'importo di € 6,00	-Chirografo-
UniCredit Revolving	Carta	€ 954,60	10%	€ 95,46	n. 57 rate dell'importo di € 2,00	-Chirografo-
Compass Banca s.p.a	Finanziamento	€ 5991,90	10%	€ 599,19	n. 57 rate dell'importo di € 10,00	Chirografo
Compass Banca s.p.a	finanziamento	€ 8331,12 € 1328,50(spe se legali precetto) € 9.659,62	10%	€ 965,96	n. 57 rate dell'importo di € 17,00	Chirografo
Fides spa	Cessione del Quinto	€ 29.870,00	10%	€ 2.987,00	n. 57 rate dell'importo di € 52,00	-Chirografo-
Totale				€ 29.712,53	Numero rate totali n.81	

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per l'Erario e per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

Come evidenziato dal Gestore nominato dall'OCC di Nola: *per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da ADER è stata presentata istanza di compensazione all'agenzia delle*



Entrate con crediti IRPEF a favore della sig. Contini per l'importo complessivo di € 4900,00. Anche il Concessionario per la riscossione verrà integralmente pagato mediante il versamento con compensazione per l'importo di € 4900,00 e per il residuo importo di € 1991,91 in rate n.5 dell'importo di € 398,38. Sul punto occorre precisare che già ADER di riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate mensili.

Per quanto attiene alla convenienza del piano in merito al credito vantato dalla si precisa che il credito vantato da Monte Paschi Siena NPL è relativo ad un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale stipulato in data 25.06.2009, dell'importo di € 190.000,00 con ammortamento in anni 30 mutuo n. 741439955/85, rata mensile di € 734,92.

La Siena NPL ex MPS, in seguito a procedura esecutiva immobiliare ha provveduto alla vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (la casa coniugale) ricavando dalla vendita all'asta l'importo di € 79.425,45, a fronte del proprio credito di € 190.000,00.

La Banca rimane quindi creditrice in chirografo nei confronti della sig.ra Contini della somma di € 148.602,42, come da atto di precetto notificato il 11.2.2021, somma così suddivisa:

-€ 175.690,75 per capitale residuo

- € 18.113,85 per rate scadute

-€ 1.133,86 interessi di mora

Somma dalla quale va detratta - € 79.503,99 (somma ricavata dalla vendita dell'immobile)

Residuo € 115.432,76

Oltre ad € 33.167,95 per interessi

Totale richiesto € 148.602,42

In virtù di tale credito la Banca ha intrapreso nel 2021, un'azione esecutiva di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme pari ad € 148.602,42, ottenendo un'ordinanza di assegnazione a carico della sig.ra Contini con trattenuta sullo stipendio dell'importo mensile di € 289,00 (ordinanza di assegnazione del 30.6.2022).

Detta somma potrebbe essere integralmente recuperata dalla Banca in circa 42 anni e cioè ben oltre la data limite della futura carriera lavorativa della Contini in funzione del pensionamento!

Tale proposta può ritenersi un valido punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare una, seppur parziale, soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di



garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Alla luce delle allegazioni e deduzioni che precedono la sig.ra Contini Monia, *ut supra*,

RICORRE

all'On.le Tribunale di Nola affinché:

svolte le formalità di rito, voglia ammettere la signora Contini Monia alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto. Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Foliario atti Contini;
3. Allegati Relazione OCC di Contini Monia – parte I
4. Allegati Relazione OCC di Contini Monia – parte II

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Nola, 12.10.2022

Avv. Giuseppe Maria Frunzi

